

(N. 1965)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2150)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 OTTOBRE 1951

Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, è sostituito dal seguente:

«L'Ente è autorizzato ad investire le disponibilità finanziarie eccedenti le sue normali necessità:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai

Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

e) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;

d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;

e) in acquisto di beni immobili urbani;

f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano;

g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello

militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

Le anticipazioni previste dalla lettera *d*) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché quello del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota delle disponibilità da investire nelle operazioni di cui alla lettera *e*), in base a programmi preposti dall'Ente.

Le operazioni di cui alla lettera *f*) debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) non può superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare complessivo delle suddette disponibilità dell'Ente.

I prestiti di cui alla lettera *g*) da concedersi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono superare l'importo netto di una mensilità della retribuzione complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga competenza che ne tenga luogo, indennità di carovita, indennità di carovita ed ogni altra indennità od assegno mensile a carattere continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito, a cura delle Amministrazioni statali per conto dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.

Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, nella misura che sarà stabilita per ciascun esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da sottoporre all'approvazione

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Tale misura non potrà, comunque, superare quella analoga fissata per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

Art. 2.

La facoltà di contrarre i prestiti di cui all'articolo 1, lettera *g*) non può essere esercitata da chi abbia in corso di ammortamento un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e da uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e da chi non presti servizio continuativo da almeno un anno e non sia in attività di servizio.

Art. 3.

In caso di stipulazione di una cessione con il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o con uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, da parte di chi abbia in corso di ammortamento un prestito contratto con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dall'importo della nuova operazione dovrà essere trattenuto il residuo debito verso l'Ente stesso.

Tale residuo debito dovrà essere versato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente mutuante, contemporaneamente alla corresponsione del netto ricavo della cessione all'impiegato mutuatario.

Art. 4.

La morte o l'invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.

Art. 5.

Gli uffici periferici e quelli centrali della Amministrazione dello Stato, ciascuno per il dipendente personale, daranno corso alle trattenute mensili sulle competenze a scomputo dei prestiti previsti dall'articolo 1 ed al loro versamento a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a decorrere dal mese successivo a quello della concessione del prestito con le modalità, in quanto applicabili, vigenti per la concessione dei prestiti da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e di uno degli Istituti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione di prestiti da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a favore del personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato, ai quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si osservano, se applicabili, le norme del testo unico 6 gennaio 1950, n. 180, e relativo regolamento.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.